

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
GEOLOGIA SENZA FRONTIERE
ENTE TERZO SETTORE**

TITOLO I

Articolo 1 - Costituzione

- a) E' costituita l'Associazione denominata "Geologia Senza Frontiere ETS", ai sensi degli art. 4 comma 1 del D.lgs. 117/17 e s.m.i., da ora in avanti denominata "Associazione".
- b) L'Associazione pone nella sua denominazione, nei propri segni distintivi, in tutte le comunicazioni rivolte all'esterno, a qualsiasi titolo e/o finalità, la locuzione "Ente Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", obbligatoria e subordinata all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- c) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2 - Sede

- a) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.
- b) Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Roma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.
- c) L'Associazione potrà, inoltre, istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e il suo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto previsto nel presente Statuto.

TITOLO II

Articolo 4 – Principi, finalità e attività di interesse generale

- a) Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
- b) L'Associazione è apolitica, antifascista, antirazzista e senza scopo di lucro; essa è strutturata in forma democratica e promuove la partecipazione dei propri Soci alle cariche sociali.
- c) L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, conformemente a quanto previsto nell'art. 5 comma 1 del



D.lgs. 117/17 e s.m.i., mediante lo svolgimento di attività di interesse generale nel campo della solidarietà internazionale, della cooperazione allo sviluppo, della gestione dei beni comuni, dell'istruzione, della formazione e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, sia in Italia che nel resto del mondo.

- d) L'Associazione si propone principalmente l'obiettivo di favorire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle dinamiche di interazione tra uomo e ambiente, promuovendo la tutela degli ecosistemi, l'uso sostenibile delle risorse naturali e la salvaguardia delle attività antropiche dagli eventi naturali attraverso l'uso di tecnologie a basso impatto ambientale e la formazione di una coscienza ecologica.
- e) Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione è impegnata principalmente nell'organizzazione, realizzazione e sviluppo delle seguenti attività di interesse generale:
- progetti, programmi e attività di cooperazione internazionale;
 - supporto tecnico e consulenze in ambito geologico;
 - interventi, progetti e programmi di emergenza a favore di popolazioni colpite da eventi naturali e antropici estremi;
 - corsi ed altre iniziative di formazione o di aggiornamento rivolti ad operatori dei Paesi del Sud o del Nord del mondo, operatori di istituzioni pubbliche e private, insegnanti, educatori ed altri soggetti;
 - campagne di sensibilizzazione e iniziative di informazione, di comunicazione e di educazione allo sviluppo, nonché attività mirate a promuovere le culture e i valori della cooperazione internazionale, della tutela degli ecosistemi, dell'uso sostenibile delle risorse naturali e della prevenzione dei rischi naturali presso le istituzioni pubbliche e private e gli organi legislativi e normativi a livello nazionale ed internazionale;
 - studi e ricerche nel campo in campo ambientale e sociale;
 - attività mirate a promuovere e favorire, in tutte le sue forme possibili, relazioni, interscambi, confronti, collaborazioni, reti e consorzi, tra le forme organizzate della società civile del Sud e del Nord del mondo.
- f) L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ossia con altri Enti aventi scopi connessi con i propri.
- g) Per il conseguimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà, sia direttamente, sia con la collaborazione di soggetti esterni che operino in sintonia con lo spirito e le tematiche dell'Associazione stessa, anche:
- produrre, stampare e divulgare ai Soci e/o al pubblico materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, prodotti editoriali, libri, materiale multimediale,



audiovisivi o documenti in qualsiasi formato o su ogni altro tipo di supporto tecnologico e tutto quanto concerne gli scopi dell'Associazione;

- organizzare convegni, tavole rotonde, seminari e scambi culturali e professionali con analoghe associazioni od enti giuridici, nonché promuovere occasioni di confronto anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
 - cooperare e stipulare convenzioni con altre associazioni, gruppi, istituzioni, sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità.
- h) A norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, anche mediante l'uso di risorse volontarie e gratuite. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ed in conformità al disposto legislativo, l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
- i) L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- j) L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- k) L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO III

Articolo 5 – Soci

- a) Può aderire all'Associazione chiunque si riconosca nel presente Statuto, che condivida in modo espresso gli scopi di cui al precedente articolo, e che intenda partecipare alle attività



dell'Associazione con la propria opera, competenza e conoscenza, indipendentemente dalla propria appartenenza politica o religiosa, genere, cittadinanza o professione.

- b) L'Associazione è aperta non solo a geologi ma anche ad altre figure professionali che condividono gli scopi dell'Associazione, e a chiunque voglia dare il proprio contributo per il perseguimento degli scopi sociali.
- c) I soggetti che intendono far parte dell'Associazione, oltre a coloro che hanno partecipato alla sua costituzione, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, corredata da dati anagrafici, descrizione delle motivazioni e delle competenze in ambito professionale. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Sono Soci dell'Associazione coloro che, ammessi dal Consiglio Direttivo, verseranno la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.
- d) Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- e) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro dei Soci.
- f) In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
- g) La quota annuale a carico dei Soci non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
- h) Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci

- a) I soci hanno eguali diritti e doveri e, in modo paritario, partecipano all'attività dell'Associazione.
- b) E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
- c) I Soci hanno il diritto di:
 - essere informati di ogni attività condotta dall'Associazione e di poter esercitare azioni di controllo sulla stessa, prendendo visione dei Bilanci e dei Libri Sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e conseguente approvazione. Ogni associato ha diritto di



esaminare i Libri Sociali entro 10 giorni dalla richiesta, ricevendo copie fedeli agli originali, in formato cartaceo o digitale, tramite posta tradizionale o posta elettronica;

- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
 - frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
 - votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi;
 - a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione, se maggiorenne;
 - essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività associative, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- d) I Soci hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti Interni e osservare le delibere degli organi sociali;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Perdita della qualità di associato

- a) La qualifica di Socio si perde, oltre che per decesso, anche per recesso ed esclusione.
- b) La facoltà di recesso dall'Associazione può essere esercitata dal Socio in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo della stessa. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- c) La decadenza per mancato versamento della quota associativa viene dichiarata dal Consiglio Direttivo alla prima convocazione utile dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota.
- d) La condizione di Socio si perde, inoltre, nel caso in cui il Socio compia gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamenti contrari ad esso e comunque per atti che danneggino l'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea decide in via definitiva alla prima riunione utile.



- e) Il recesso, l'esclusione o comunque la cessazione di appartenenza all'Associazione non comporta in alcun caso la restituzione delle quote versate o donazioni fatte, che restano pertanto acquisite dall'Associazione.

TITOLO IV

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

- a) Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - l'Organo di controllo
- b) Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 9 - L'Assemblea dei Soci

- a) L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.
- b) Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- c) Ogni Socio che partecipa all'Assemblea, fisicamente o in teleconferenza, ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea dei soci

- a) L'Assemblea Ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, tra cui il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il Bilancio di Esercizio, consuntivo e preventivo, e, eventualmente, il Bilancio Sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;



- definisce gli indirizzi operativi dell'Associazione e delibera in merito a mozioni presentate dai Soci o dal Consiglio Direttivo;
 - delibera in merito alla quota associativa annuale, alla nomina dei nuovi Soci ed esclusione dei perdenti diritto e ad ogni altro adempimento che le compete per legge o per Statuto.
- a) L'Assemblea Straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e per lo scioglimento o liquidazione dell'Associazione è indispensabile la convocazione di una Assemblea Straordinaria dei Soci convocata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Convocazione e validità dell'Assemblea dei Soci

- a) L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e dell'eventuale Bilancio Sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.
- b) L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui lo ritenga necessario o, con motivazione scritta, dal 10% dei Soci in regola col pagamento della quota associativa.
- c) La convocazione dell'Assemblea viene effettuata a mezzo di posta ordinaria o elettronica, o con qualunque altra modalità che permetta di far pervenire la comunicazione ad ogni Socio almeno cinque giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
- d) Legalmente convocata e regolarmente costituita, l'Assemblea è organo sovrano, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci compresi gli assenti e i dissenzienti.
- e) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di quest'ultimo, da un Socio designato dall'Assemblea stessa.
- f) L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari



oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

- g) L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti, fisicamente, in forma di teleconferenza o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza semplice. Anche in mancanza della convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se sono presenti tutti i Soci.
- h) L'Assemblea Straordinaria volta a modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto richiede, per la validità delle relative delibere, la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto.
- i) Ogni associato ha diritto di voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei Bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Le deliberazioni e i verbali delle Assemblee, redatte dal Segretario sull'apposito libro dei Verbali e firmate da chi presiede l'Assemblea stessa, saranno a disposizione presso la sede legale per qualsiasi associato che ne faccia richiesta.

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo

- a) La maggioranza degli amministratori è scelta tra i Soci, ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.
- b) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi e illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, nei limiti delle norme di legge e del presente statuto.
- c) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile tra un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti a maggioranza dall'Assemblea dei Soci.
- d) I consiglieri durano in carica tre anni, possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati dall'Assemblea qualora si verificano azioni che vanno contro i principi del presente Statuto o qualora la maggioranza dei Soci lo ritenga opportuno e necessario.



- e) Se vengono a mancare soci, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 13 – Compiti del Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. La rappresentanza dell'Associazione spetta, comunque, al presidente.
- b) Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo, fra l'altro:
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - convocare l'Assemblea dei Soci;
 - predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il Bilancio di Esercizio, consuntivo e preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - deliberare tutti gli atti relativi a operazioni bancarie e finanziarie dell'Associazione;
 - deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - deliberare circa l'ammissione dei Soci e, nel caso, motivarne il rigetto, come anche relativamente alla decadenza e all'esclusione dei Soci;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
 - riscuotere, incassare e quietanzare crediti, mandati e contributi;
 - stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
 - istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;



- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri dei Soci secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017;
 - individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai Soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - compiere in ogni caso, senza alcuna limitazione, tutte le operazioni utili e necessarie, eccettuate quelle espressamente riservate all'Assemblea dei Soci dallo Statuto e dalla legge.
- c) Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alle realizzazione di specifici programmi.
- d) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno tutte quelle figure istituzionali che ritiene utili alla miglior gestione dell'Associazione stessa (art. 36 Codice Civile).

Articolo 14 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il mese di aprile ed entro il 31 dicembre per l'approvazione definitiva dei Bilanci da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Può riunirsi con cadenza mensile e in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o un terzo dei suoi componenti.
- b) La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a mezzo di posta ordinaria o elettronica o con qualunque altra modalità permetta di far pervenire la comunicazione a tutti i consiglieri almeno 5 giorni prima della data stabilita.
- c) Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- d) Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, fisicamente o in forma di teleconferenza. Il Consiglio Direttivo deve intendersi



validamente costituito anche senza formale convocazione quando siano intervenuti, fisicamente o in forma di teleconferenza, tutti i membri dello stesso.

- e) L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
- f) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
- g) Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
- h) Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Il Presidente

- a) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) Il Presidente viene eletto dall'Assemblea al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- c) Il Presidente ha la rappresentanza legale, amministrativa, fiscale e finanziaria dell'Associazione, è il garante delle finalità istituzionali della stessa ed è il portavoce della strategia politico-programmatica espressa dai suoi organi statutari. In particolare, il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - presiede l'Assemblea dei Soci;
 - cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- d) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.
- e) Il Presidente, in casi eccezionali e previa comunicazione all'Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo, può delegare temporaneamente la rappresentanza legale ad uno dei Soci, limitatamente a specifici progetti ed attività approvati dall'Assemblea dei Soci.



- f) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Articolo 16 - Il Segretario

- a) Il Segretario viene eletto dall'Assemblea al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- b) Il Segretario agisce affiancando il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- c) Il Segretario cura l'ordinaria gestione amministrativa dell'Associazione, effettua i pagamenti, registra gli incassi, provvede alla selezione ed alla assunzione del personale e a tutte le operazioni necessarie alla buona conduzione dell'Associazione. Il Segretario è chiamato quindi al coordinamento di tutte le attività operative dell'Associazione e alla esecuzione pratica delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
- d) Al Segretario compete:
- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - la redazione dei Libri delle Adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci e del Registro dei Volontari.

Articolo 17 - Il Tesoriere

- a) Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- b) Il Tesoriere ha il compito di:
- verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Associazione;
 - redigere il Bilancio di Esercizio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, alla verifica di congruità effettuata dall'eventuale Organo di controllo e all'approvazione finale da parte dell'Assemblea.

Articolo 18 - Organo di Controllo

- a) L'Organo di controllo è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.
- b) L'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma II, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di



cui all'articolo 2397, comma II, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

- c) L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- d) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione, e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il Bilancio Sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
- e) Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- f) Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Articolo 19 - Organo di Revisione

- a) Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.
- b) Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 20 - Libri Sociali

- a) L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - Libro dei Soci;
 - Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;
 - Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- b) I libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



TITOLO V

Articolo 21 – Risorse economiche

- a) Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, dalle quote versate dai Soci fondatori e da ogni altra entrata che sia in linea di rigida coerenza con la Carta dei Principi dell'Associazione, che rispetti i principi dello Statuto ed i termini di legge.
- b) In particolare, costituiscono entrate dell'Associazione:
- quote associative e contributi dei Soci;
 - erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi a Soci e a terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.
- c) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- d) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 22 – Bilancio di Esercizio e Sociale

- a) La rendicontazione consuntiva comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- b) Il Bilancio di Esercizio, col bilancio di previsione per l'anno successivo, viene predisposto dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo entro il 30 marzo di ciascun anno. Ottenuto il parere di congruità da parte dell'eventuale Organo di Controllo, i bilanci vengono sottoposti all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione definitiva entro il 30 aprile di ciascun anno.
- c) L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del Bilancio di Esercizio.



- d) Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il Bilancio di Esercizio, predisporre il Bilancio Sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
- e) La rendicontazione dovrà prevedere la costituzione del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
- f) L'eventuale residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale e di utilità sociale.

TITOLO VI

Articolo 23 - Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO VII

Articolo 24 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

- a) La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.
- b) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
- c) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117

Articolo 25 - Controversie



La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra i Soci, o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito da arbitri, nominato appositamente dall'Assemblea.

Articolo 26 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni, e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Articolo 27 – Norme transitorie

- a) In attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previsto dal Codice del Terzo Settore e fino al termine di cui all'art. 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore medesimo, l'Associazione si conforma alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97, utilizza la qualifica di Onlus e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
- b) Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto Decreto Legislativo n. 460/97 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
- c) L'Associazione, attualmente iscritta all'Anagrafe delle Onlus, continua ad utilizzare la denominazione di Geologia Senza Frontiera Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione e manifestazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione assume la denominazione di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

